



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 125 c.nav.

Collocamento della gente di mare

Articolo abrogato dal d.p.r. 18 aprile 2006, n. 231.

Abrogato dal 28 luglio 2006 · versione 86

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Quarto — Del personale della navigazione
Capo	I — Del personale marittimo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-125-collocamento-della-gente-di-mare>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it